

GR_GERICHTE KSK 2024 54 vom 22. Juli 2024

GR Gerichte, 2024-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2024_54

FR: GR_GERICHTE KSK 2024 54 du 22 juillet 2024

IT: GR_GERICHTE KSK 2024 54 del 22 luglio 2024

Regeste

rigetto dell'opposizione | Beschwerde Konkurs

Erwägungen

E. 3

Con la presente impugnativa, la reclamante asserisce anzitutto di aver spedito le sue osservazioni tardivamente a causa di un suo errore, non essendo stata in sede. Essa sostiene inoltre di aver pagato l'intero importo richiesto dal resistente, nonostante quest'ultimo avrebbe lasciato il posto di lavoro per sua negligenza e a causa del suo comportamento (cfr. per tutto quanto precede act. A.1).

E. 3.1

In caso di contumacia della parte convenuta, in particolare la mancata presentazione delle osservazioni entro il termine assegnato come in concreto, la procedura continua il suo corso senza l'atto processuale omesso. Quale conseguenza della mancata contestazione, il giudice deciderà in base ai fatti e agli argomenti esposti dall'istante, a meno che nutra dei notevoli dubbi in relazione a quei fatti (artt. 147 cpv. 2, 150 cpv. 1 e 153 cpv. 2 CPC).

E. 3.2

La questione dell'assegnazione di un termine suppletorio per presentare delle osservazioni nelle controversie rette dalla procedura sommaria (art. 253 CPC), in applicazione analogica dell'art. 223 cpv. 1 CPC, è controversa in dottrina (cfr. anche TF 4A_224/2017 del 27.6.2017 consid. 2.4.2). Tuttavia, per quanto riguarda la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, il Tribunale federale si è espresso, negando l'assegnazione di un termine suppletorio in tale procedura per ragioni di celerità e urgenza (DTF 138 III 483 consid. 3).

E. 3.3

Giusta l'art. 147 cpv. 3 CPC il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine. Tale obbligo d'informazione discende dal principio della buona fede. Non si tratta di una semplice prescrizione d'ordine: l'informazione corretta è di regola condizione della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La mera menzione della disposizione speciale applicabile non è sufficiente. L'attenzione delle parti dev'essere attirata sulle conseguenze concrete dell'omissione; ciò si rivela ancora più importate quando una parte non è patrocinata, ritenuto che sotto il profilo della buona fede si giustifica di usare meno rigore per valutare la diligenza richiesta a una parte, se questa non è assistita da un legale (TF 4A_381/2018 del 7.6.2019 consid. 2.2-2.4; 4A_224/2017 del 27.6.2017 consid. 2.4.2). In altre parole, salvo casi particolari, l'obbligo d'informativa del giudice rappresenta la condizione affinché le

conseguenze preclusive di cui all'art. 147 cpv. 2 CPC possano essere generate.

E. 3.4

Ora, nel caso in esame, la disposizione ordinatoria del 4 aprile 2024, con cui il giudice di prime cure ha assegnato alla reclamante un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, indicava – in merito alle conseguenze di un'eventuale mancato inoltro delle osservazioni – "la convenuta è resa attenta che in caso di inosservanza del termine il giudice prenderà in considerazione per la decisione gli atti e le allegazioni dell'istante" in ossequio alla regola generale dell'art. 147 cpv. 3 CPC (act. 2, inc. n. 335.24.105). Dopo un primo tentativo infruttuoso di notificazione tramite invio raccomandato (act. 3, inc. n. 335.24.105), la disposizione ordinatoria del 4 aprile 2024 è stata notificata con successo tramite

E. 4

/ 6

E. 5

/ 6 la polizia cantonale in data 24 aprile 2024 (act. 4 seg., inc. n. 335.24.105), sicché il termine assegnato per presentare le proprie osservazioni è scaduto in data

E. 6

/ 6 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 300.00, è posta a carico di A. _____ ed è compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lei versato. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.